



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA**

Sommario

| | |
|---|----|
| CAPO I – OGGETTO, FINALITÀ ED ELEMENTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA | 3 |
| Art. 1 - Oggetto | 3 |
| Art. 2 - Finalità..... | 3 |
| Art. 3 - Elementi costitutivi | 3 |
| Art. 4 - Funzione pedagogica | 3 |
| Art. 5 - Periodo di erogazione dei servizi..... | 4 |
| Art. 6 – Forme organizzative di gestione | 4 |
| Art. 7 - Accesso ai servizi..... | 4 |
| Art. 8 - Estensione dei servizi socio-educativi ad utenti di altri Comuni..... | 4 |
| Art. 9 - Partecipazione e informazione | 5 |
| CAPO II - NIDO D’INFANZIA COMUNALE..... | 5 |
| Art. 10 - Nido d’infanzia..... | 5 |
| Art. 11 - Criteri di ammissione..... | 5 |
| Art. 12 - Graduatorie di ammissione | 5 |
| Art. 13 - Assegnazione del posto al nido d’infanzia | 6 |
| Art. 14 - Accettazione del posto e inserimento..... | 6 |
| Art. 15 - Dimissioni dal servizio | 7 |
| Art. 16 - Rette di frequenza | 7 |
| Art. 17 - Rapporto personale bambini e bambine | 8 |
| Art. 18 - Gruppo di lavoro | 8 |
| Art. 20 - Assemblea dei genitori | 9 |
| CAPO III – SERVIZIO TAGESMUTTER..... | 10 |
| Art. 21 – Finalità del servizio tagesmutter | 10 |
| Art. 22 – Destinatari del sostegno..... | 10 |
| Art. 23 Sostegno in favore di bambini disabili..... | 10 |
| CAPO IV – SERVIZI COMPLEMENTARI E INTEGRATIVI | 11 |
| Art. 24 Altri servizi | 11 |
| CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI..... | 11 |
| Art. 25 Norma transitoria | 11 |

CAPO I – OGGETTO, FINALITÀ ED ELEMENTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Valledaghi.
2. Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni provinciali in materia.

Art. 2 - Finalità

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla L.P. 12.03.2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” e successive modificazioni, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l’armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
2. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune concorre alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell’infanzia.
3. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune costituisce punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale e culturale.
4. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune promuove il raccordo con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari e con altri soggetti che si occupano di prima infanzia.
5. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune si pone in collegamento con le scuole dell’infanzia del territorio al fine di ricercare una continuità didattico-metodologica ed una unitarietà educativa, avvalendosi anche della collaborazione e della consulenza del Coordinatore pedagogico.

Art. 3 - Elementi costitutivi

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune è costituito da:
 - a) Il nido d’infanzia,
 - b) Il nido familiare – servizio Tagesmutter.
 - c) eventuali servizi integrativi

Art. 4 - Funzione pedagogica

1. Il nido d’infanzia assicura in modo continuo e prioritario l’educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico e sociale, avvalendosi di personale qualificato.

2. La funzione pedagogica a supporto dei servizi socio-educativi viene assicurata mediante un coordinamento dotato di professionalità con competenze psicopedagogiche, in collaborazione con i competenti servizi provinciali.

3. La funzione pedagogica si sostanzia nell'elaborare l'indirizzo pedagogico-educativo dei servizi, concorrendo alla sua progettazione ed attuazione, nel garantire la continuità educativa del nido, nel pianificare momenti di verifica e di valutazione, nel sostenere e promuovere le competenze del personale educativo operante nelle strutture, nel favorire la messa in rete dei servizi attraverso momenti di confronto e verifica.

Art. 5 - Periodo di erogazione dei servizi

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono erogati indicativamente da inizio settembre a fine luglio.

2. La Giunta comunale fissa per il servizio asilo nido il calendario effettivo annuale, nonché le giornate di chiusura obbligatoria per l'anno educativo successivo.

Art. 6 – Forme organizzative di gestione

1. Il Comune di Vallelaghi gestisce il servizio nido d'infanzia mediante affidamento ad organismi della cooperazione sociale di utilità sociale non lucrativi, sulla base di quanto indicato negli strumenti di programmazione comunale e ai sensi della normativa vigente.

2. L'affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi o a soggetti accreditati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, viene effettuato con adeguate procedure concorrenziali sulla base di disciplinari nei quali sono definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti e dagli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Accesso ai servizi

1. I bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Vallelaghi, possono usufruire dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. I bambini e le bambine con disabilità certificata ed i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale, attestata da relazione dei Servizi sociali, hanno priorità di diritto all'ammissione ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.

3. Il servizio è istituito e offerto in via prioritaria alle famiglie richiedenti che risiedono nel Comune di Vallelaghi e nei comuni convenzionati come meglio individuati al successivo articolo.

Art. 8 - Estensione dei servizi socio-educativi ad utenti di altri Comuni

1. Il Consiglio comunale, nell'ottica di collaborazione fra Enti ed al fine di garantire la piena copertura della capienza delle strutture in gestione diretta, in deroga al principio della residenza, può disporre mediante accordo le modalità ed i criteri per la messa a disposizione di posti nei propri servizi socio-educativi per la prima infanzia a favore di altri Comuni.

2. Il Comune beneficiario dei posti messi a disposizione interviene finanziariamente a copertura del costo del servizio fruito dai propri residenti per la quota non coperta dal contributo provinciale e dalla retta a carico dell'utente.

3. Ove residuino posti liberi sarà possibile accogliere richieste di residenti in Comuni non convenzionati, purché nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9 - Partecipazione e informazione

1. I genitori partecipano alle attività educative dei servizi per l'infanzia, attraverso momenti di confronto individuali e collettivi.

CAPO II - NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Art. 10 - Nido d'infanzia

1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico che viene istituito, per favorire nel quadro delle politiche di sostegno della famiglia l'attività lavorativa dei genitori, consentendo l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino. L'asilo nido svolge un'attività educativa e realizza la propria funzione favorendo lo sviluppo del bambino in tutte le sue potenzialità e capacità sia personali che sociali, assicurando interventi adeguati sul piano delle stimolazioni sensoriali, motorie, affettive ed intellettive e sul piano igienico sanitario.

2. Il nido d'infanzia è aperto indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì, per undici mesi all'anno.

3. La giunta comunale può definire modalità organizzative ed orari di apertura e di frequenza diversificati, ridotti e ampliati in relazione alle esigenze delle famiglie e al progetto educativo.

Art. 11 - Criteri di ammissione

1. La Giunta comunale individua i termini, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la formazione delle graduatorie, nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla eventuale presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del bisogno;
- b) tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria;
- c) situazione economica e patrimoniale.

Art. 12 - Graduatorie di ammissione

1. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, sulla base del provvedimento di cui al precedente art. 11, forma ed approva la graduatoria annuale per l'ammissione al nido d'infanzia e stabilisce adeguate forme di pubblicità della stessa.

2. La graduatoria elenca le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili.

3. Il Responsabile dell'ufficio competente può elaborare graduatorie periodiche delle domande presentate ai fini della graduatoria per l'anno educativo successivo, con i medesimi criteri delle

graduatorie annuali, da utilizzare ad avvenuto esaurimento delle medesime e con riferimento ai posti disponibili, distinti per fasce d'età.

4. Il Responsabile dell'ufficio competente, d'intesa con il coordinatore del nido d'infanzia e del Gruppo di lavoro predispone il piano degli inserimenti, sulla base della capienza della struttura, del rapporto numerico bambini/educatori e dei posti disponibili anche a seguito delle dimissioni degli iscritti che frequenteranno la scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di garantire insieme la qualità del servizio ed il pieno utilizzo della struttura.

Art. 13 - Assegnazione del posto al nido d'infanzia

1. Il posto è assegnato seguendo la graduatoria tenuto conto dei posti disponibili nel nido d'infanzia, distinti in due fasce d'età: bambini di età compresa tra 3 e 18 mesi e bambini con età superiore a 18 mesi, fino a 36 mesi.

2. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione in graduatoria, in base alla disponibilità di posti presso la struttura ed al criterio della suddivisione in gruppi omogenei per età dei bambini.

3. Su espressa richiesta della famiglia, alle bambine e ai bambini che hanno acquisito il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia può essere consentita, previa valutazione e tenuto conto dei posti disponibili, la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno di età, fino alla conclusione dell'anno educativo.

4. Il Responsabile del Servizio competente, qualora non fosse raggiunta la capienza massima nell'assegnazione dei posti, applica una idonea flessibilità (possibilmente non superiore a tre mesi) nella composizione dei gruppi al fine di garantire l'ammissione ed ottimizzare l'utilizzo della struttura.

Art. 14 - Accettazione del posto e inserimento

1. L'utente deve accettare il posto assegnato entro i termini stabiliti nella comunicazione di disponibilità.

2. Il mancato rispetto dei termini fissati, salvo casi di forza maggiore specificamente dimostrati, è considerato tacita rinuncia e comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria.

3. Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'utente deve comunicare al Servizio competente, in forma scritta, la propria accettazione o la richiesta di rinvio; il rinvio può essere chiesto una sola volta.

4. L'accettazione si perfeziona con il pagamento di una somma, a titolo di anticipo tariffario, stabilita dalla Giunta comunale e determina la cancellazione definitiva del nominativo del bambino o della bambina dalla graduatoria. La somma deve essere pagata entro il termine assegnato, il mancato pagamento è equiparato alla tacita rinuncia ai sensi del comma 2.

5. L'utente non ha diritto alla restituzione della somma versata a titolo di anticipo tariffario qualora rinunci al servizio dopo l'accettazione del posto.

6. Sulla base delle ammissioni, la struttura predispone il programma di inserimento.

Art. 15 - Dimissioni dal servizio

1. Le dimissioni volontarie dal servizio sono presentate in forma scritta dall'utente al nido d'infanzia, almeno trenta (30) giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza (di calendario).
2. L'utente comunque corrisponde la retta per i trenta (30) giorni successivi dalla comunicazione effettuata in difetto dei termini di cui al comma 1.
3. Il passaggio alla scuola dell'infanzia delle bambine e dei bambini iscritti al nido d'infanzia non è ritenuto dimissione volontaria dal servizio.

Art. 16 - Rette di frequenza

1. La Giunta comunale definisce ex art. 10, comma 1, lettera f) della L.P. 4/2002 i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia.
2. La retta di frequenza è differenziata per modalità di accesso al servizio (orario intero, orario ridotto, orario intero con prolungamento).
3. La retta di frequenza è dovuta per tutto il periodo di iscrizione della bambina o del bambino al nido d'infanzia, ad esclusione delle giornate di chiusura della struttura disposte dal Comune e delle giornate di chiusura per causa di forza maggiore o sciopero.
4. La Giunta comunale definisce i criteri per la determinazione delle agevolazioni, dei casi di esonero, delle percentuali di riduzione per assenze per malattia certificata o ricovero ospedaliero, in relazione alle diverse tipologie di servizio socio-educativo offerto.
5. L'utente, al momento dell'ammissione e, successivamente, all'inizio di ogni anno educativo, documenta la propria situazione reddituale e patrimoniale per la determinazione della quota a suo carico. In corso d'anno, ogni qualvolta la situazione si modifichi, l'utente deve aggiornare tale documentazione ai fini della rideterminazione della retta.
6. La Giunta comunale definisce le modalità ed i termini di pagamento della retta, prevedendo l'eventuale decadenza dal diritto al mantenimento del posto al nido d'infanzia in caso di mancato pagamento.
7. Qualora presso l'Asilo Nido siano istituite sezioni ad orario ridotto o prolungato la quota fissa sarà adeguatamente ridotta o maggiorata
8. La regolarizzazione dei pagamenti dovrà avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di emissione della nota spese. Decorso questo termine l'utente viene considerato inadempiente a tutti gli effetti, con diritto dell'Amministrazione Comunale di procedere alla riscossione della somma dovuta mediante ruolo coattivo nelle forme di legge. Qualora il pagamento della retta non avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza prevista, il servizio di asilo nido sarà sospeso immediatamente.
9. Nei casi in cui sia verificata la sussistenza dei requisiti per fruire dell'assistenza economica di base, la frequenza all'Asilo Nido è gratuita, limitatamente al periodo in cui il nucleo familiare è in assistenza economica "minimo vitale".

Art. 17 - Rapporto personale bambini e bambine

1. La gestione del servizio di asilo nido assicura la piena e reale continuità didattica, riconoscendo il servizio come primo livello educativo del bambino/a. Viene inoltre garantito il servizio di collaborazione con la scuola dell'infanzia, nell'ambito della continuità didattica e nel rispetto delle reciproche specificità.
2. Il personale è assegnato al nido d'infanzia, tenuto conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche delle bambine e dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio, in ragione del rapporto:
 - a) una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo 6 bambine e bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
 - b) una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo 9 bambine e bambini iscritti di età superiore a 18 mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
 - c) una addetta o un addetto alle funzioni ausiliarie di norma ogni 15 bambini /bambine;
 - d) un'addetta o un addetto alle funzioni di cucina
3. Può essere assunto personale a tempo determinato per la presenza di bambini con gravi e particolari difficoltà psichiche e fisiche sentito il parere del gruppo interdisciplinare previsto dall'accordo di programma in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in età evolutiva in provincia di Trento.
4. L'orario di lavoro dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità durante tutto il periodo di apertura giornaliera dell'Asilo Nido ed in particolare nelle fasce estreme della giornata garantendo nel limite del possibile una maggior compresenza di unità del personale educativo nei periodi più intensi della giornata e un'adeguata presenza di personale ausiliario.

Art. 18 - Gruppo di lavoro

1. Il personale assegnato al nido d'infanzia costituisce il Gruppo di lavoro.
2. Eventuale personale temporaneo assunto in caso di frequenza di bambini portatori di handicap sarà parte integrante del gruppo di lavoro.
3. Il Gruppo di lavoro elabora annualmente, in coerenza con il progetto pedagogico, il proprio progetto educativo. Secondo le specifiche competenze dei suoi componenti, concorre ad attuare l'attività educativa in relazione alle finalità definite dal presente regolamento ed agli obiettivi del Comune.
4. Le attività di programmazione educativa, di organizzazione del lavoro e l'aggiornamento professionale rientrano nell'orario di servizio del personale. Ad esse è riservato un monte ore contrattualmente definito, da usufruire temporalmente in coerenza con le indicazioni organizzative concordate con il Responsabile del Servizio competente o con l'organismo della cooperativa sociale che gestisce la struttura.
5. Le attività programmate dovranno favorire lo sviluppo unitario del bambino anche realizzando il collegamento con le scuole dell'infanzia e con la consulenza del Coordinatore pedagogico, allo scopo di creare le condizioni di continuità didattica – metodologica.

6. Il gruppo di lavoro del personale favorisce la partecipazione all'attività didattica di genitori ed esperti. Tempi e modalità di realizzazione dovranno essere programmati nel rispetto delle esigenze dei bambini e dell'organizzazione interna dell'Asilo Nido.

Art. 19 - Coordinamento interno al nido d'infanzia

1. All'interno del nido d'infanzia sono nominati periodicamente la Coordinatrice o il Coordinatore interno. La Coordinatrice o il Coordinatore interno, rinnovabili annualmente, non sono calcolati nel rapporto numerico di cui all'art. 17.

2. La nomina è effettuata dal soggetto gestore fra il personale educativo adeguatamente formato.

3. La Coordinatrice o il Coordinatore fa parte del Gruppo di lavoro, e gli è assegnato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) promuovere le riunioni del gruppo di lavoro come dallo stesso concordate e coordinare, unitamente a tutto il personale, l'attività interna;

b) promuovere e garantire il rispetto delle decisioni organizzative prese dal gruppo di lavoro. In caso di mancato rispetto delle scelte assunte, il gruppo di lavoro dopo adeguata discussione interna provvede, attraverso il/la coordinatore/trice, a informare il soggetto gestore;

c) favorire il dialogo ed un rapporto di collaborazione con le famiglie, secondo le modalità concordate nel gruppo di lavoro;

d) preparare di concerto con il personale l'orario e l'alternarsi dei turni di servizio, avendo particolare riguardo alle esigenze ed al numero di presenze di bambini durante i vari momenti della giornata;

e) sostituire le brevi assenze delle educatrici;

f) mantenere continui e costanti rapporti con gli uffici comunali, per ogni eventuale problema di rispettiva competenza connesso al buon andamento ed organizzazione dell'Asilo Nido.

Art. 20 - Assemblea dei genitori

1. L'Assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutte le bambine e i bambini iscritti al nido d'infanzia.

2. La Coordinatrice o il Coordinatore del nido convoca la prima assemblea dei genitori entro i primi tre mesi di ogni anno educativo e la presiede fino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

3. L'Assemblea dei genitori elegge annualmente al suo interno, con le modalità che riterrà opportune, un Presidente e un Vice Presidente che rimangono in carica per tutto l'anno educativo e comunque fino alle dimissioni del proprio bambino o bambina. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria almeno una volta nell'anno educativo e in seduta straordinaria su motivata richiesta di almeno un terzo dei genitori delle bambine e dei bambini iscritti, su richiesta dell'Amministrazione comunale, su richiesta del comitato di gestione o al verificarsi di gravi e urgenti motivi.

5. L'Assemblea dei genitori si riunisce presso il nido d'infanzia o nei locali messi a disposizione dal Comune, fuori dall'orario di apertura del servizio, dandone preavviso alla Coordinatrice o al Coordinatore.

6. Alle riunioni dell'Assemblea può assistere il personale che opera nel servizio, fatta salva l'esigenza di riunioni riservate ai soli genitori.

7. Il Presidente redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei genitori. Copia del verbale è affissa e custodita presso il nido d'infanzia ed inviata all'ufficio in merito.

8. L'Assemblea si confronta sul progetto educativo del nido d'infanzia presentato dal gruppo di lavoro e su eventuali progetti per l'infanzia proposti o realizzati dal Comune. Nel caso di discussione in merito a progetti per l'infanzia proposti dal Comune alla riunione è invitato a partecipare un rappresentante dell'amministrazione comunale. Può altresì proporre al gruppo di lavoro del nido e al Comune la discussione di tematiche educative e sociali.

CAPO III – SERVIZIO TAGESMUTTER

Art. 21 – Finalità del servizio tagesmutter

1. Il Comune di Vallelaghi riconosce e sostiene il servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio - educativi per la prima infanzia" e s.m., di seguito denominata "legge provinciale", al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie ed ai bisogni delle bambine e dei bambini.

2. Il Comune eroga un contributo orario alle famiglie diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente del richiedente.

3. Il contributo è riconosciuto per i bambini e le bambine che non utilizzano in contemporanea un altro servizio educativo del Comune ad esclusione dei servizi integrativi.

Art. 22 – Destinatari del sostegno

1. Possono presentare domanda di contributo i genitori di bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, residenti nel Comune di Vallelaghi con almeno un genitore o non residenti ma in situazione di affidamento familiare a genitore affidatario residente che fruiscano del servizio di nido familiare – tagesmutter, presso soggetti iscritti all'albo provinciale di cui all'art. 8 co. 1 della legge provinciale 4/2002.

2. I bambini che hanno compiuto i 3 anni di età e che non abbiano acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia, potranno usufruire del contributo fino alla fine dell'anno educativo stabilito al 31 agosto.

3. La Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo

Art. 23 Sostegno in favore di bambini disabili.

1. In riferimento ai bambini, portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il "nido familiare – servizio tagesmutter" in forma personalizzata, il

Comune nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui all'articolo 22, escluso quello della residenza nel Comune e aumentare il contributo orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

CAPO IV – SERVIZI COMPLEMENTARI E INTEGRATIVI

Art. 24 Altri servizi

1. Il Comune di Vallelaghi, sentito il Consiglio comunale, nell'ambito dei servizi integrativi di cui al presente capo, può istituire ulteriori tipologie di servizi integrativi, anche in via sperimentale.
2. La Giunta comunale, all'atto dell'istituzione del servizio, definisce le modalità e i criteri di svolgimento e di erogazione del servizio nonché i criteri per la determinazione della quota di partecipazione della famiglia, delle agevolazioni tariffarie e dei casi di esonero.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Norma transitoria

1. Il capo II del presente regolamento è applicabile alle procedure relative al nido d'infanzia comunale, in corso di realizzazione nella frazione di Terlagio. Per l'anno educativo 2024/2025 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 24.05.2018